



## Informazione n. 14

---

Data: 26 gennaio 2016  
Destinatari: Autorità di vigilanza cantonali, uffici d'esecuzione  
Concerne: Novità dal 1° febbraio 2016 (OTLEF)

---

*Revisione dell'ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF);*

Il 1° febbraio 2016 entreranno in vigore le seguenti modifiche dell'ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento ([RU 2016 275](#)):

### **1. In generale**

In virtù dell'articolo 16 capoverso 1 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1), il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse per la procedura d'esecuzione e di fallimento. Adempie questo compito con l'ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimenti (OTLEF; RS 281.35). La presente revisione aggiunge una precisione all'ordinanza vigente e la adegua alle modificate condizioni quadro del pool e-LEF.

### **2. Commento alle singole disposizioni**

#### **Articolo 12a**

**Capoverso 3:** L'articolo 12a capoverso 3 OTLEF, entrato in vigore il 1° gennaio 2011, stabilisce che l'ufficio d'esecuzione non può riscuotere nessuna tassa per l'estratto scritto del registro delle esecuzioni a condizione che il diritto federale preveda espressamente l'informazione gratuita nei confronti di autorità giudiziarie e amministrative. Questa condizione va abrogata, di modo che la relativa informazione deve essere fornita *gratuitamente* in tutti i casi in cui il diritto federale prevede l'obbligo d'informazione. Tale abrogazione è giustificata dal fatto che secondo i principi generali dell'assistenza amministrativa tra autorità non è usuale riscuotere una tassa. Le autorità amministrative vanno tuttavia esortate a inviare le loro richieste all'ufficio d'esecuzione secondo lo standard e-LEF per mantenere contenuto l'onere cagionato.

#### **Articolo 15a**

**Capoverso 1:** l'attuale articolo 15a OTLEF prevede che l'Ufficio federale di giustizia (UFG) riscuota dall'ufficio d'esecuzione interessato una tassa di un franco per domanda

d'esecuzione presentata passando per il pool e-LEF. Il costante aumento del numero di esecuzioni presentate per questa via ha ridotto i costi di supporto da parte del pool e-LEF, cosicché le relative tasse possono essere adeguate. Dato che i risparmi sono generati soprattutto nei casi in cui un ufficio d'esecuzione registra un grande numero di esecuzioni, conformemente al principio della causalità la prevista riduzione dei costi deve andare in primo luogo a favore di tali uffici.

Sono inoltre effettuati due ulteriori adeguamenti: si precisa che la relativa tassa non è riscossa soltanto in caso di esecuzioni presentate tramite il pool e-LEF ma anche per tutte le esecuzioni presentate secondo lo standard e-LEF. In tal modo sono rimborsati i costi di trasmissione così come quelli di manutenzione e cura dello standard e-LEF e di supporto da parte del pool e-LEF. La tassa è ora inoltre riscossa anche per le richieste di un estratto del registro presentate all'ufficio d'esecuzione secondo lo standard e-LEF.

*Capoverso 2:* Il capoverso 2 completa il principio di riduzione dei costi espresso al capoverso 1. Esso permette di prendere in considerazione maggiormente il principio della causalità. Poiché numerosi cantoni hanno messo in atto un'applicazione centrale per tutti gli uffici d'esecuzione, le tasse previste al capoverso 1 possono essere fatturate in un'unica volta. Dato che, in questi cantoni, è sufficiente un solo servizio d'assistenza e che l'UFG può emettere una fattura unica, i costi tecnici (assistenza, fatturazione) sono meno elevati. Perciò il capoverso 2 prevede che l'UFG fatturi in un'unica volta le tasse per tutte le domande (domande d'esecuzione e richieste di un estratto del registro) stabilite secondo lo standard e-LEF e presentate agli uffici d'esecuzione del cantone.

*Capoverso 4:* con la nuova ordinanza il gestore del pool e-LEF fattura all'UFG una tassa annuale di 200 franchi per ogni membro. In futuro questi costi vanno addossati a coloro che li hanno cagionati, ossia ai membri del gruppo e-LEF.

*Capoversi 3 e 5:* Gli attuali capoversi 2 e 3 sono ripresi senza modifiche nei nuovi capoversi 3 e 5.

#### *Domande*

L'Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento inquadrata nell'Ufficio federale di giustizia resta a disposizione per rispondere a eventuali domande.